



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della par condicio nelle campagne elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e dei Presidenti e dei Consigli regionali delle Regioni Lazio, Lombardia Molise.

In relazione al contemporaneo svolgimento delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e di quelle dei Presidenti e dei Consigli regionali delle Regioni Lazio, Lombardia e Molise, fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, l'Autorità ravvisa la necessità di fornire alcuni chiarimenti circa l'applicazione dei principi del pluralismo e della parità di trattamento nei casi in cui lo stesso esponente politico partecipi alle campagne elettorali per entrambe le consultazioni.

Com'è noto, la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ha avuto inizio il 24 dicembre 2012 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, di convocazione dei comizi elettorali.

Tale campagna è disciplinata dalle norme primarie contenute nella legge n. 28 del 2000 e dalle norme attuative dettate, per i profili di rispettiva competenza, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 666/12/CONS e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con provvedimento del 4 gennaio 2013.

Per quanto concerne le elezioni per il rinnovo dei Presidenti e dei Consigli regionali nelle Regioni Lazio, Lombardia e Molise, la normativa in materia elettorale prevede che, con manifesto da pubblicarsi almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, sia dato avviso agli elettori, presso ciascun Comune, della consultazione elettorale (convocazione dei comizi). Pertanto, la campagna per le elezioni regionali ha avuto inizio il 10 gennaio 2013, data che coincide con il 45° giorno precedente la data fissata per il voto.

L'Autorità ha emanato le disposizioni attuative della legge n. 28/2000, relative alle elezioni regionali, con delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013. Per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le relative disposizioni di attuazione sono contenute nel citato

provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 gennaio 2013 e trovano applicazione a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali (art. 1, comma 1).

Tenuto conto che il corpo elettorale interessato dal voto regionale supera il quarto degli elettori su base nazionale, la disciplina varata dall'Autorità per le elezioni regionali trova applicazione sia per l'emittenza nazionale che per quella locale.

Il contemporaneo svolgimento delle campagne elettorali politiche e regionali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte ad ambedue le campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione e in quelle di comunicazione politica con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo regionale.

Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive hanno pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

Pertanto, a seconda che le tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per le elezioni politiche o delle campagne elettorali per le elezioni regionali, il contraddittorio ed il confronto dialettico devono essere realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione, onde assicurare condizioni di effettiva parità di trattamento.

Ciò rileva, in particolare, per i programmi di approfondimento informativo, nei quali le emittenti devono prestare la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici invitati e nei temi trattati, affinché non si determinino, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o l'altra delle anzidette campagne elettorali.

L'Autorità impronerà la propria azione di vigilanza ai criteri sopra indicati nel monitoraggio dei programmi di informazione e di quelli di comunicazione politica e nell'assunzione dei conseguenti provvedimenti.